



# **CITTA' DI TERMINI IMERESE**

PROVINCIA DI PALERMO

VI Settore - Servizio Attività Produttive

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA  
DI GIORNALI, QUOTIDIANI  
E PERIODICI  
DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

# REGOLAMENTO

## **Articolo 1** PRINCIPI GENERALI

In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 22.12.1999, n. 28, le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108.

Il presente Piano fissa le norme per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici, secondo gli indirizzi e le direttive regionali contenute nel decreto dell'Assessore per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca del 13 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002.

## **Articolo 2** OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il piano è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
- b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza e, in genere, degli operatori dell'informazione;
- c) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale.

## **Articolo 3** CRITERI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Per favorire una razionale evoluzione della rete e per assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, il Piano, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, è predisposto tenendo conto:

- a) della struttura e della densità della popolazione;
- b) del numero di famiglie;
- c) delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle diverse zone o quartieri del territorio comunale;
- d) dell'entità delle vendite nell'ultimo biennio;
- e) del numero delle rivendite esclusive e non esclusive esistenti e della loro ubicazione nell'ambito di ciascuna zona comunale;
- f) delle strutture scolastiche, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazione ferroviaria e altre strutture similari;
- g) dell'assetto viario e delle comunicazioni;
- h) dei flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti;

- i) del numero dei punti di vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi, anche in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione presente ovvero esistente e fluttuante nel territorio nonché alle famiglie presenti;

#### **Articolo 4** **ZONIZZAZIONE**

Per la redazione del Piano è stata operata la suddivisione del territorio comunale in zone, secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Tale suddivisione del territorio, riportata in apposita tavola 1:5.000, costituisce parte integrante del Piano.

Il territorio comunale, ai fini del presente Piano, è suddiviso nelle seguenti tipologie di zone urbanistico-sociali:

##### **ZONA 1 – Centro Storico.**

Zona omogenea “A” comprendente l'ambito urbano del Centro Storico. Vedasi Planimetria allegata, zona verde.

- a) Densità di popolazione per famiglie circa 4.874;
- b) Tipologia urbanistico-sociale centro storico: strutture scolastiche; Biblioteca e Museo Comunali; Stazione ferroviaria; Strutture sportive e socio-sanitarie; Uffici Pubblici: Comunali, Giudiziari, Finanziari, ASL, Guardia di Finanza;
- c) Numero di rivendite previste 4 (quattro) esclusive e 5 (cinque) non esclusive.

##### **ZONA 2 – Periferia già edificata.**

Zona omogenea “B” comprendente la periferia già edificata. Vedasi planimetria allegata, zona giallo-ocra.

- a) Densità di popolazione per famiglie circa 3.816;
- b) Tipologia urbanistico-sociale zona di espansione: Strutture scolastiche; Ospedale; Vigili del Fuoco; Caserma dei Carabinieri; Commissariato di P.S.;
- c) Numero di rivendite previste 3 (tre) esclusive e 4 (quattro) non esclusive.

##### **ZONA 3 – Area di futura espansione in parte già edificata.**

Zona omogenea “C” comprendente l'area di futura espansione in parte già edificata. Vedasi planimetria allegata, zona rosa-antico.

- a) Densità di popolazione per famiglie circa 620;
- b) Tipologia urbanistico-sociale zona di espansione: Strutture scolastiche;
- c) Numero di rivendite previste 1 (una) non esclusiva.

##### **ALTRO TERRITORIO COMUNALE non compreso nelle tre zone A B e C sopra indicate, comprendente anche l'Area di Sviluppo Industriale:**

- a) Densità di popolazione per famiglie circa 700;
- b) Numero di rivendite previste 1 (una) non esclusiva.

## **Articolo 5** **AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

L'autorizzazione amministrativa comunale è rilasciata dal Comune ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e ai sensi del decreto dell'Assessore per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca del 13 novembre 2002.

L'autorizzazione per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi, può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al Comune di Termini Imerese – Servizio Attività Produttive.

Verranno prese in esame le domande presentate successivamente all'approvazione del presente Piano, tenendo conto dei seguenti requisiti:

- priorità nella presentazione della domanda;
- disponibilità nella zona;
- distanza minima da un punto di vendita sia esclusivo sia non esclusivo non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve;
- professionalità acquisita nell'esercizio di vendita.

Il richiedente deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
- b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- c) non essere iscritto in albi professionali.

Le domande inoltre devono contenere anche i seguenti dati:

- a) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;
- b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
- c) titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.A. 13 novembre 2002, per le rivendite non esclusive.

## **Articolo 6** **PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di olii minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, così come definiti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5°, del decreto legislativo n. 170 del 24.4.2001, i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, o i loro aventi causa, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al Comune di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1°, lett. d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.

#### **Articolo 7** LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA – PARAMETRI – DISTANZA MINIMA

Il Comune, al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni, si attiene ai seguenti parametri:

1. si dovrà rispettare un rapporto minimo tra punti di vendita e famiglie residenti non inferiore a 1.000 per ogni punto di vendita sia esclusivo che non esclusivo nell'ambito della Zona individuata;
2. si dovrà rispettare una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve.

I parametri di cui sopra, ricorrendo la suddivisione del territorio comunale in zone, vanno riferiti alla singola zona commerciale, tenendo conto, per quanto concerne la distanza tra singoli punti di vendita, del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone commerciali limitrofe sia nei territori comunali confinanti.

La distanza minima tra singoli punti di vendita ubicati in territori comunali confinanti non può essere inferiore a metri 350, calcolati per il percorso più breve.

È comunque consentito il rilascio di una autorizzazione, qualora nel territorio comunale o nella singola zona risulti residente un numero di famiglie inferiore a 1.000 (mille), fermo il rispetto delle distanze minime di cui al precedente comma.

È altresì consentita la previsione di ulteriori punti di vendita non esclusivi, quando, a seguito della programmazione effettuata a norma del presente regolamento e a seguito di variazione della consistenza demografica, dovesse risultare un numero residuo di famiglie uguale o superiore a 600, fermo il rispetto della distanza minima di cui al punto 2. del 1° comma del presente articolo.

#### **Articolo 8** RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

I nuovi punti vendita localizzati dal presente piano saranno assegnati per la prima volta mediante avviso pubblico, che dovrà essere predisposto e varato dall'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Ufficio competente, entro tre mesi dall'esecutività del Piano stesso.

Nell'avviso sono indicati i punti vendita da assegnare, i requisiti, i termini per la presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle stesse.

La domanda di assegnazione del punto vendita prescelto ed indicato dal richiedente deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed in carta legale.

La domanda, indirizzata all'Ufficio competente dovrà pervenire entro, e non oltre, 30 (trenta ) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Tutte le assegnazioni avverranno nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande secondo il timbro di spedizione della raccomandata. In caso di raccomandate con uguale timbro, per la formulazione della graduatoria, saranno utilizzati i criteri generali espressi dalla L. 426/71.

## **Articolo 9** AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI

Ove i nuovi punti vendita previsti dal presente piano non risultino assegnati, o comunque, qualora non vengano presentate domande in numero sufficiente, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio. Verranno rilasciate delle autorizzazioni sostitutive di quelle per punti ottimali di vendita individuati dal Piano e devono essere rilasciate nelle immediate adiacenze nel rispetto delle distanze previste dalla norma.

In tali casi saranno seguiti i criteri di priorità appresso indicati:

- Librerie;
- Cartolerie;
- Esercizi della Grande Distribuzione (con superficie di vendita non inferiore a mq 2.500.);
- Rivendite di tabacchi;
- Bar.

Nei casi sopra indicati il trasferimento dell'attività principale determina l'automatica decadenza dall'autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici senza necessità di formale provvedimento da parte dell'autorità comunale competente.

È comunque consentito il trasferimento nell'area di riferimento riportata nella planimetria quale punto ottimale che non modifichi sostanzialmente le condizioni di distanza dei punti ottimali più vicini e non alteri l'equilibrio posto a base del presente Piano.

## **Articolo 10** MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il richiedente l'autorizzazione amministrativa, ottenuta la stessa, deve iniziare l'attività entro mesi 6 (sei) dalla data del rilascio.

La non ottemperanza a quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca della autorizzazione amministrativa, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore e sempre che il titolare, prima della scadenza dei sei mesi, abbia chiesto ed ottenuto proroga dall'Amministrazione comunale.

L'esercizio della vendita può essere svolto unicamente dal titolare o dai familiari o parenti affini fino al terzo grado.

È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento a terzi.

L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattie o infortunio.

## **Articolo 11** LA SUPERFICIE DI VENDITA DEI LOCALI

I titolari di tutte le rivendite localizzate sulla apposita tavola planimetrica potranno continuare ad esercitare l'attività all'interno dei locali utilizzati qualunque sia la relativa superficie di vendita.

La superficie minima di vendita dei locali per le nuove unità commerciali all'interno delle quali si intendono vendere giornali quotidiani e periodici è invece così disciplinata:

- a) per le rivendite esclusive su aree private mq. 12, su aree pubbliche (chioschi) mq. 6;
- b) per le rivendite promiscue non è prevista alcuna superficie aggiuntiva rispetto a quella dell'esercizio commerciale, in quanto si utilizzano le superfici previste, sulla base del disposto del piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, per le altre tabelle e/o categorie merceologiche di titolarità.

## **Articolo 12** TRASFERIMENTO DI SEDE

La richiesta di trasferimento di una rivendita all'interno della stessa zona sarà accolta se, fermo la regolare presentazione della domanda ed il rispetto della superficie minima dei locali, il nuovo insediamento rispetterà il limite della distanza minima di metri 350 (trecentocinquanta) da un'altra rivendita, calcolati per il percorso più breve.

Se il trasferimento è richiesto per altra zona, la richiesta verrà esaminata come se si trattasse di domanda per l'insediamento di nuovo esercizio.

## **Articolo 13** IL TRASFERIMENTO NELLA TITOLARITÀ

In caso di richiesto subingresso nell'attività di rivendita di giornali quotidiani e periodici verranno applicate le medesime norme della legge sul commercio relative alla fattispecie in questione, fatto naturalmente salvo il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

## **Articolo 14** NORME PARTICOLARI

E' consentita la vendita tramite gli "strilloni". Durante le ore di chiusura delle edicole, la superiore vendita non è soggetta ad alcuna limitazione.

È altresì consentita la vendita, ai sensi della legge. n. 108 del 13.04.99, ai seguenti esercizi:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di olii minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, così come definiti dalla L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, con un limite minimo di superficie pari a mq. 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;

- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

### **Articolo 15** FORME SPECIALI DI RIVENDITA DI RIVISTE E GIORNALI – ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse edite;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

### **Articolo 16** PUNTI DI VENDITA CON UBICAZIONE PARTICOLARE

La vendita di giornali e riviste in particolari localizzazioni è soggetta alle seguenti norme e criteri:

- a) Stazione ferroviaria: l'autorizzazione sarà sempre concessa, indipendentemente dalle previsioni del piano, e dalla distanza minima, ma sempre in presenza dei requisiti soggettivi.
- b) Ospedali e luoghi di cure, convivenze: la vendita deve essere svolta esclusivamente all'interno delle strutture e deve essere effettuata da rivendite in possesso di autorizzazione. Qualora l'Ente non gestisse direttamente l'attività attraverso proprie organizzazioni interne, la vendita dovrà essere effettuata da rivenditori esterni già autorizzati, favorendo, con il consenso e l'accordo dell'Ente stesso, la rivendita più vicina che offra migliori condizioni.
- c) Alberghi e altre attività turistico-ricettive: la vendita non è soggetta alla parametrizzazione del presente piano, non è necessaria l'autorizzazione amministrativa alla vendita, che deve essere effettuata all'interno delle strutture a favore dei soli clienti rispettando la normativa fiscale ed amministrativa, purché essa costituisca un servizio ai clienti o a coloro che godono i servizi della struttura.

### **Articolo 17** TURNI DI CHIUSURA PER FERIE E RIPOSI

La sospensione delle vendite nei giorni festivi, di riposo infrasettimanale e per ferie è regolata secondo la disciplina comprendente l'attività prevalente.

La chiusura delle rivendite esclusive nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale e per ferie viene regolata in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale,



mediante la predisposizione di turni, d'intesa con le organizzazioni di categoria, su proposta dei rivenditori del settore.

Il calendario predisposto viene fornito a tutte le organizzazioni interessate.

Nelle zone turistiche, ove si verificano consistenti movimenti turistici e nei periodi di maggiore afflusso, possono essere previste deroghe ai turni di chiusura d'intesa con le organizzazioni di categoria.

### **Articolo 18** ORARIO DI APERTURA DELLE RIVENDITE

Le rivendite esclusive di giornali, quotidiani e periodici sono esentate dall'osservanza dell'orario di chiusura e di apertura, trattandosi di merce che deve essere esitata tempestivamente in tutti i festivi, salvo il ricorso all'autoregolamentazione.

Le rivendite di punti non esclusivi osservano la disciplina comprendente l'attività prevalente.

### **Articolo 19** SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA – TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE

In materia di subingresso si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 29 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

### **Articolo 20** SANZIONI

Alle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto dell'Assessore per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca del 13 novembre 2002 si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

In caso di recidività, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria si può procedere anche alla revoca della autorizzazione.

### **Articolo 21** NORME FINALI

Il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici non è soggetto a scadenza.

Il Comune può procedere al suo aggiornamento per soggunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica, con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 6 del D.A. 13.11.2002.

Copia del presente piano e della relativa deliberazione consiliare di adozione deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Forma parte integrante del Piano la planimetria del territorio comunale con la suddivisione dello stesso in zone.